

COMUNE DI TRAPANI



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 59 del 21 settembre 2020**

oooooooooooo

Art.1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le norme di funzionamento delle Commissioni Consiliari previste dall'art. 24 dello Statuto Comunale, definendone il numero, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e di consultazione dei portatori di interesse diffusi, il numero dei componenti nonché la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali.

Art.2.

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono articolazioni interne del Consiglio Comunale cui sono demandati compiti istruttori direttamente preordinati a preparare l'attività deliberativa dell'assemblea.
2. Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Comunale sono costituite, per l'esercizio delle funzioni, le seguenti 7 Commissioni Consiliari Permanenti, a cui si aggiunge la Conferenza del Capigruppo qui di seguito specificate unitamente alla competenza per materia ed al numero dei componenti:

1^ Commissione: Affari Istituzionali ed Amministrativi (AFFARI GENERALI – STATUTO E REGOLAMENTI – PERSONALE – DECENTRAMENTO – CONVENZIONI – PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE – REFERENDUM CONSULTIVO – IGIENE E SANITÀ – MERCATI – ANNONA - P.U.A. – POLIZIA URBANA). Componenti N.6 Consiglieri

2^ Commissione: Lavori Pubblici (OPERE PUBBLICHE - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA – AMBIENTE – CIMITERO – SUAP). Componenti N.6 Consiglieri

3^ Commissione: Bilancio – Tributi (FINANZA PUBBLICA – PROMOZIONE E SVILUPPO - AZIENDE SPECIALI – SOCIETA' PARTECIPATE – ISTITUZIONI PUBBLICHE – SERVIZI PUBBLICI. Componenti N.6 Consiglieri

4^ Commissione: Servizi alla Persona – Attività Culturali sportive e ricreative – Pubblica Istruzione (PUBBLICA ISTRUZIONE – AFFARI CULTURALI – SPORT – TURISMO – SPETTACOLO – BIBLIOTECHE – SOLIDARIETA' SOCIALE.) Componenti N.6 Consiglieri

5^ Commissione: Problematiche Centro Urbano. Componenti N.8 Consiglieri

6^ Commissione: Problematiche Periferia e Frazioni. Componenti N.8 Consiglieri

7^ Commissione: Controllo e Garanzia. Componenti N.8 Consiglieri

Conferenza dei Capigruppo è l'organismo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni di direzione delle adunanze consiliari. Componenti: Presidente del Consiglio Comunale – Vice Presidente del Consiglio Comunale – Capigruppo Consiliari e/o loro delegati in seno al gruppo consiliare;

3. I Consiglieri Comunali fanno parte di diritto di due Commissioni Consiliari Permanenti con l'obbligo di far parte di almeno una delle prime quattro Commissioni in elenco.

Art.3.

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo ha competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari.
2. La rappresentatività dei Capigruppo Consiliari in seno alla Conferenza dei Capigruppo viene valutata in base alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza: ciascun capogruppo rappresenta i Consiglieri del gruppo ed esprime tanti voti quanti sono i membri del suo Gruppo.
3. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capigruppo, oltre ai casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, anche nel caso in cui la richiesta di convocazione sia inoltrata dai Capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale. In tal caso la Conferenza è convocata entro tre giorni dalla richiesta.
4. Per la validità delle riunioni della Conferenza è necessaria la presenza dei Capigruppo che rappresentino la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Per la partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo non è erogato alcun gettone di presenza.

Art.4.

Commissioni Consiliari Speciali

1. Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Comunale il Consiglio Comunale può inoltre istituire Commissioni Consiliari Speciali per l'esame di problematiche particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata in carica.
2. La Commissione Speciale esaurisce l'incarico rassegnando al Consiglio Comunale una relazione nel cui contesto possono essere formulate specifiche proposte.
3. Possono essere nominati in seno alle Commissioni Speciali anche soggetti che non rivestono la carica di Consigliere Comunale, nonché esperti nelle materie oggetto di trattazione e con riferimento allo scopo per cui la Commissione viene costituita.
4. Il Consiglio Comunale può istituire altresì Commissioni Speciali d'Indagine su qualsiasi materia di Competenza dell'Amministrazione Comunale.
5. La deliberazione che costituisce la Commissione d'Indagine definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione d'Indagine fanno parte rappresentanti dei diversi gruppi consiliari. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

Art.5.

Composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono formate da Consiglieri Comunali in rappresentanza dei gruppi consiliari con criterio proporzionale alla consistenza numerica degli stessi.
2. Le Commissioni durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio Comunale e possono essere rimodulate qualora lo richieda la maggioranza di due terzi del Consiglio Comunale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

Art.6.

Costituzione delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono nominate dal Consiglio Comunale su proposta del Presidente previo parere unanime espresso della Conferenza dei Capigruppo.
2. Ogni eventuale contrasto tra i gruppi che dovesse insorgere prima della votazione e per ragioni attinenti ai criteri di composizione delle Commissioni in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, è devoluto alla Conferenza dei Capigruppo.
3. In caso di dimissioni od altro motivo che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Consiglio Comunale procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità di cui al 1° comma del presente articolo.
4. Le dimissioni dalla carica di componente la Commissione sono irrevocabili.
5. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale e vengono sciolte unitamente a esso.
6. La carica di componente della Commissione cessa al verificarsi di una delle cause di cessazione della carica di Consigliere Comunale. In tali casi all'integrazione della Commissione si provvederà con l'inserimento del Consigliere subentrante al cessato.

Art.7.

Insediamiento ed attivazione delle Commissioni Consiliari

1. L'attivazione per l'insediamento delle Commissioni Consiliari spettano al Presidente del Consiglio (art. 20 L.R. n. 7 del 26/8/92), il quale provvede entro dieci giorni dalla loro costituzione.
2. Il Presidente del Consiglio con avviso da trasmettersi ai singoli componenti, provvede alla convocazione per:
 - a) l'insediamento della Commissione;
 - b) Elezione del Presidente;
 - c) Elezione del Vice Presidente;
3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere Comunale più anziano per età fino all'elezione del Presidente della Commissione che entra immediatamente in carica.

Art.8.

Presidenza delle Commissioni Consiliari

1. La Commissione elegge, nel suo seno, un Presidente ed un Vice Presidente nella prima seduta utile (presieduta dal Consigliere anziano per età), mediante votazione a maggioranza assoluta. Qualora nessun componente ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una seconda votazione e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più anziano di età.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si orienta con criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente della Commissione Consiliare Permanente convoca e presiede la riunione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse; apre, sospende e chiude le sedute; dirige e modera la discussione; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne stabilisce l'ordine; controlla e proclama i risultati delle stesse; fa osservare il presente regolamento.

Art.9.

Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Consiliare

1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato consiliare.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con mozione motivata individuale sottoscritta da almeno un terzo dei Componenti, arrotondato per eccesso all'unità superiore, e portata in votazione entro giorni 5 lavorativi dalla presentazione, con l'iscrizione dell'argomento al primo punto dell'ordine del giorno.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per decesso, dimissioni, revoca, decadenza, ecc.), il Vice Presidente provvede alla convocazione della Commissione, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art.10.

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione, e in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.
2. Le convocazioni di cui al precedente comma sono disposte con avviso scritto o a mezzo di posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da trasmettere all'Albo Pretorio e ai componenti della Commissione almeno 24 ore prima dell'adunanza.
3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. sono depositati presso la Commissione a disposizione dei componenti. Ciascun componente della Commissione e/o i Consiglieri comunali possono prenderne visione. Ogni componente della Commissione può proporre al Presidente della stessa l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti da trattare che rientrano nella propria competenza.
4. Il Presidente della Commissione decide sulla richiesta ed, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può richiedere che la decisione definitiva sia proposta alla Commissione che a maggioranza semplice deciderà.

Art.11.

Partecipazione alle Commissioni

1. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari a titolo consultivo e senza diritto di voto.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha facoltà di presenziare ai lavori delle Commissioni delle quali non è componente e può intervenire senza alcun diritto di voto.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, disporre l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari del Comune, degli Amministratori e/o Dirigenti delle Società partecipate, delle Istituzioni, dei Presidenti ed i Consiglieri di Circoscrizione, dei Rappresentanti di Associazioni o Categorie interessate all'atto in trattazione ai fini di un parere in pubblica seduta.

Art.12.

Commissioni Consiliari congiunte

1. Per argomenti inerenti la competenza di più Commissioni, due o più Commissioni possono deliberare congiuntamente. Le Commissioni riunite sono, di regola, presiedute dal più anziano di età tra i Presidenti delle Commissioni interessate, che è assistito dal segretario della stessa Commissione.
2. Le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal Presidente che segue per anzianità quello al quale sono attribuite le funzioni di Presidente.
3. La seduta delle Commissioni Consiliari Congiunte è valida quando è presente la maggioranza dei componenti che fanno parte delle singole Commissioni.
4. Delle riunioni di Commissione congiunta viene redatto un unico verbale.

Art.13.

Sede delle commissioni

1. Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni, di regola, presso gli Uffici Comunali adeguatamente attrezzati.
2. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti finalizzati all'istruttoria per l'attività deliberativa dell'assemblea, le Commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede comunale.

Art.14.

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
2. Qualora le discussioni comportano apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, la Commissione, a maggioranza assoluta, può deliberare di non ammettere il pubblico.
3. Le sedute delle Commissioni Consiliari possono essere riprese in diretta streaming, salvo che ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.
4. All'uopo dovranno essere predisposti idonei locali e le attrezzature di supporto all'attività delle Commissioni nei limiti delle previsioni di spesa assegnate al funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.15.

Doveri di partecipazione e Gettone di presenza

1. Ogni consigliere è tenuto a partecipare ai lavori della propria Commissione.
2. Le eventuali assenze devono essere comunicate al Presidente di Commissione.
3. A ciascun Consigliere Comunale compete per la partecipazione a ogni seduta della Commissione di cui fa parte un gettone di presenza ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 30/2000; giusta art. 12, punto 2 lettera g) dello Statuto Comunale che recepisce il dettato della l.r. n. 22/2008 art. 5 comma 5 punto i, vengono stabilite le seguenti modalità e i termini di corresponsione dei gettoni di presenza: l'erogazione del gettone è subordinato alla effettiva partecipazione del Consigliere ad almeno il 50 per cento della durata della seduta, ovvero alla partecipazione ad almeno una votazione esperita nel corso della stessa. Tali parametri andranno desunti dal verbale della seduta sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa. E' fatto divieto di cumulo di

più gettoni di presenza in caso di partecipazione in una stessa giornata ai lavori della stessa Commissione Consiliare.

4. Non è corrisposto alcun gettone di presenza per i Componenti della Conferenza dei Capigruppo, né per quelli delle Commissioni Speciali.
5. La partecipazione, ai sensi del precedente articolo 11, alle sedute diverse da quelle di cui il Consigliere è componente non comporta l'attribuzione di alcun compenso né il rilascio dell'attestato di presenza.
6. Le sedute deserte non danno diritto al gettone di presenza.
7. Su richiesta dei componenti che presenziano la seduta viene rilasciato attestato di presenza.

Art.16.

Segretario Verbalizzante e Verbali

1. Le Commissioni si avvalgono di un Segretario, individuato dal Presidente del Consiglio tra i dipendenti dell'Ufficio di Presidenza.
2. In assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto tra i componenti che, unicamente per quella seduta, ricoprirà il ruolo di Segretario. La nomina dovrà essere effettuata subito dopo l'apertura dei lavori e verbalizzata.
3. Il Segretario provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario verbalizzante per essere depositato con gli atti dell'adunanza. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni devono essere pubblicati sull'apposita sezione internet del sito del Comune.
4. Il Presidente della Commissione trasmette i verbali delle sedute all'ufficio di Presidenza, al fine della relativa pubblicazione sul sito istituzionale online del Comune. Tale pubblicazione ha carattere obbligatorio.
5. L'Ufficio di Supporto del C.C. provvederà, nei tempi previsti dalla normativa, alla pubblicazione dei verbali e delle convocazioni, nonché a fine mese alla redazione dei prospetti delle presenze, desunte dai verbali (Delibera C.C. n.90/2019)

Art.17.

Pareri - Validità delle sedute e delle deliberazioni-

1. I pareri delle Commissioni sono obbligatori e non vincolanti su atti di competenza del Consiglio Comunale. in base alle normative vigenti, e per essere validi devono essere resi nei termini di cui al successivo comma 2°.
2. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di delibera ed entro 5 giorni nei casi di urgenza la cui valutazione è rimessa al Presidente del Consiglio.
3. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale o il Dirigente responsabile dell'atto sottoposto al vaglio delle Commissioni possono far rilevare al Presidente delle Commissioni particolari motivi di urgenza.
4. La seduta delle Commissioni è valida quando siano presenti la metà più 1 dei componenti in prima convocazione e almeno 50 per cento dei componenti in seconda.
5. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno 30 minuti.
6. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei presenti; gli astenuti vanno computati nel numero dei presenti. Chi si allontana prima della votazione è considerato assente.
7. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga altrimenti, e di esse è fatta menzione nel verbale della seduta, nel quale deve essere fatta menzione anche di eventuali opinioni

- o pareri discordi da quello espresso dalla maggioranza della Commissione.
8. Il parere della Commissione, firmato dal Presidente, è rimesso al Presidente del Consiglio Comunale che lo allega alla relativa proposta di deliberazione nel contesto della quale deve risultare menzione durante la trattazione in Aula Consiliare.

Art.18.

Compiti delle Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono:
 - a) in sede consultiva, svolgono le funzioni di cui al successivo art. 20;
 - b) in sede referente e redigente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
2. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario Generale, dai Dirigenti e dai Responsabili degli uffici tutte le informazioni, notizie, atti e documenti ritenuti necessari e possono altresì disporre l'audizione di esperti. Il segreto d'ufficio non può essere opposto alle richieste delle Commissioni.
3. I Presidenti possono disporre la partecipazione alle Commissioni di funzionari e tecnici del Comune. Possono effettuare sopralluoghi ed ispezioni per il miglior svolgimento dei compiti ad essi demandati nelle materie ad esse attribuite con l'onere di specificare il motivo del sopralluogo nell'apposito verbale.
4. Il Consiglio Comunale prende atto dei verbali dei sopralluoghi nell'ambito dell'attività ispettiva.

Art.19.

Assegnazione argomenti da trattare alle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari hanno competenza per tutti i problemi dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende municipalizzate, degli Enti e delle Società a partecipazione comunale, in relazione alle materie a ciascuna di esse attribuite.
2. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale assegna ad una o più Commissioni Consiliari, e per esse al Presidente, gli argomenti da trattare, tenendo presente esclusivamente le materie di competenza di ciascuna Commissione.
3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva, il Presidente del Consiglio Comunale ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
4. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio Comunale promuove la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso, ovvero richiedere il parere della Conferenza dei Capigruppo.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a trasmettere alla prime quattro Commissioni Consiliari Permanenti, fermo restando le specifiche competenze per materia, le proposte di deliberazioni relative al bilancio e relativi atti propedeutici nonché delibere avente ad oggetto riconoscimento debiti fuori bilancio.
6. Gli argomenti posti all'Ordine del Giorno della Commissione devono essere portati a conoscenza, a cura del Presidente della stessa, dei componenti almeno due giorni prima delle riunioni e l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo pretorio on line almeno 24 ore prima.

Art.20.

Commissioni in sede consultiva

1. Le Commissioni Consiliari in sede consultiva esprimono parere sulle proposte di deliberazione consiliari nei termini prefissati di cui all'art.17 del presente regolamento.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'esercizio delle competenze di studio e consultive, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, rimessi alle stesse dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni esprimono obbligatoriamente il loro parere, entro il termine previsto dal precedente art. 17, mediante documento scritto firmato dal Presidente della Commissione e da questi illustrato all'assemblea consiliare.
4. Il parere deve contenere le dichiarazioni dei singoli componenti in merito agli argomenti esaminati. Può essere presentata anche una relazione di maggioranza e una di minoranza.
5. Si prescinde dal parere, qualora lo stesso non venga reso nel termine prefissato.

Art.21.

Commissioni in sede referente e redigente

1. Le Commissioni in sede referente hanno il compito di elaborare una proposta di regolamento o di atto amministrativo generale oppure di esaminare una o più proposte di deliberazione presentate in Consiglio, elaborando un testo unificato.
2. L'esame delle proposte di deliberazione consiliare in sede referente e redigente si chiude con una votazione che deve avere ad oggetto l'approvazione di un testo da sottoporre al Consiglio.
3. Le Commissioni in sede referente e redigente hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza per il tramite del sistema informatico.
4. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Responsabile del Settore competente e per conoscenza al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall'ordinamento in vigore. A seguito dei pareri favorevoli previsti dalla normativa vigente in materia, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Quando i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi.

Art.22.

Rinnovo composizione Commissioni Consiliari Permanenti

1. Viene data facoltà al Consiglio di deliberare, trascorsi due anni e sei mesi dal relativo insediamento, o anche prima in caso di modifica del quadro compositivo o funzionale/numerico delle Commissioni Consiliari Permanenti, il rinnovo integrale o parziale delle Commissioni, qualora le stesse non vengano ritenute adeguatamente rappresentative o funzionali anche alla relazione alla competenza per materia.
2. L'attivazione della facoltà di cui al precedente comma presuppone la formulazione da parte di almeno un terzo dei Componenti il Consiglio di una mozione che si esprima motivatamente per il rinnovo integrale o parziale delle Commissioni; tale mozione dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Componenti assegnati al Consiglio Comunale.
3. Al rinnovo delle Commissioni interessate, successivamente all'approvazione della mozione di cui al precedente comma, si procederà secondo i criteri e le modalità fissate

dal Regolamento vigente per le Commissioni Consiliari.

4. La procedura di rinnovo totale o parziale dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla approvazione della mozione di cui al secondo comma.

Art.23.

Integrazione del regolamento

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.24.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Esso entra in vigore alla scadenza della sua pubblicazione per giorni 30 all'Albo Pretorio dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Viene inserito nella raccolta dei Regolamenti e sul sito web del Comune in libera visione.